

EUROCONGLOMERATI s.r.l.

Sede legale in Via Sidney Sonnino 99 a Cagliari

P.IVA 03595140926

email: info.euroconglomerati@gmail.com

PEC: euroconglomeratisrl@legalmail.it

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Città Metropolitana di Cagliari
Settore Ambiente

ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it

Oggetto: “Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale (EER 170302) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno - Località Marzalai”. Comune di Capoterra. Proponente: Euroconglomerati S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006, e s.m.i., e dell’art. 3 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. Reg. 51/V/22 – Riscontro alla nota della città Metropolitana di Cagliari prot. n. 27165 del 14.09.2022 (prot. D.G.A. n. 23040 del 14.09.2022).

In riferimento al procedimento e alla nota della Città Metropolitana di Cagliari in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questa società intende effettuare le attività di messa in riserva e recupero del rifiuto individuato con il codice EER 170302¹, ai sensi del D.M. 69 del 28 marzo 2018, all’interno dei confini del proprio impianto di produzione di miscele bituminose ubicato in località “Marzalai” nel Comune di Capoterra².

Come si può osservare nell’elaborato grafico allegato, l’area su cui insite l’impianto è solo parzialmente interessata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/04, comma 1, Lettera c (*I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/93, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m*).

Si specifica che l’attività di recupero dei rifiuti verrà effettuata esclusivamente in una porzione dell’area esterna alla fascia di rispetto di cui al vincolo sopra riportato. Rispetto al progetto presentato, sono state individuate due nuove aree di stoccaggio al fine di garantire una maggiore separazione tra l’attività di gestione rifiuti che si intendono avviare e le attività di produzione delle miscele bituminose già effettuate nell’impianto.

Il rifiuto in ingresso sarà depositato in apposita area pavimentata (area 1) in attesa che siano svolte le verifiche previste dall’Allegato 1 al D.M. 69 del 28 marzo 2018. In accordo con quanto previsto da tale regolamento, per cessare la qualificazione di rifiuto il *conglomerato bituminoso* (EER 170302) dovrà soddisfare tutti i seguenti criteri:

- rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242;
- rispettare le specifiche riportate nella parte B dell’allegato 1:
 - verifiche sui rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo;
 - verifiche analitiche su ogni lotto, pari a 3.000 mc, di *granulato di conglomerato bituminoso* prodotto nell’impianto.

Qualora le analisi e verifiche di cui ai punti precedenti diano esito positivo, il *conglomerato bituminoso* cesserà di essere un rifiuto e potrà essere utilizzato come *granulato di conglomerato bituminoso*³ per gli scopi specifici di cui alla parte a del sopra richiamato Allegato 1.

¹ Rifiuto non pericoloso proveniente dalle attività di scarifica del manto stradale definito *conglomerato bituminoso* o più comunemente *fresato d’asfalto*

² Autorizzato con Provvedimento Unico n° 115 del 23 ottobre 2020 del SUAPE del Comune di Capoterra

Il *granulato di conglomerato bituminoso* sarà stoccato in una seconda area pavimentata (area 2) in attesa di essere utilizzato per la produzione di miscele bituminose nell'impianto esistente o essere ceduto a terzi.

Si sottolinea che nell'impianto di produzione delle miscele bituminose operante nello stesso sito sarà quindi, eventualmente, inviato un prodotto (il *granulato di conglomerato bituminoso*) e non un rifiuto. L'attività di recupero del rifiuto sarà svolta e si esaurirà unicamente nell'area indicata, non gravata da alcun vincolo paesaggistico.

Non è prevista, né necessaria, nessuna movimentazione del rifiuto all'interno dell'area.

Il conglomerato bituminoso che non dovesse superare le verifiche previste dal D.M. 69/2018 sarà inviato ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati.

Lo schema operativo può essere pertanto così riassunto:

- Il rifiuto in ingresso verrà depositato in apposita area pavimentata interna ai confini dell'impianto esistente ma esterna al vincolo paesaggistico.
- Sul rifiuto saranno effettuate le analisi e verifiche previste dal D.M. 69 del 28 marzo 2018.
- Qualora le analisi e verifiche di cui al punto precedente diano esito positivo, il *conglomerato bituminoso* cesserà di essere un rifiuto. Il *granulato di conglomerato bituminoso* ottenuto verrà spostato in un'area limitrofa adiacente alla prima interna ai confini dell'impianto esistente ma esterna al vincolo paesaggistico.
- Il *granulato di conglomerato bituminoso* (non rifiuto) potrà utilizzato per la produzione di miscele bituminose nell'impianto esistente o essere ceduto a terzi.
- Il *conglomerato bituminoso* che non dovesse superare le verifiche previste dal D.M. 69/2018 sarà inviato ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati.

Per quanto concerne il vincolo del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), si conferma che l'area in esame ricade all'interno della perimetrazione Hi2 classe di pericolosità idraulica media.

Come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 69/15 DEL 23.12.2016), nelle aree mappate con vincolo idraulico vige il vincolo con "*Divieto di realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti o ampliamenti di impianti esistenti - Si applica alle aree di pericolosità Hi4, Hi3 e Hi2 (quest'ultimo solo per le discariche nuove o i depositi sotterranei)*".

Relativamente al sito in esame, si conferma che non verranno realizzate nuove discariche né tantomeno depositi sotterranei – nuovi impianti di gestione rifiuti – ampliamenti di impianti esistenti.

Per quanto riguarda, infine, il fatto che l'area ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, questa Società comunica la disponibilità a svolgere le necessarie indagini ambientali per caratterizzare l'area ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 prima di avviare l'attività di recupero rifiuti.

Con la presente si ritiene di aver fornito un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla Città Metropolitana di Cagliari e di aver dimostrato che non sussistono le condizioni per considerare l'area indicata come non idonea a svolgere l'attività di recupero del *conglomerato bituminoso* (EER 170302) ai sensi del D.M. 69 del 28 marzo 2018.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

³ Definito dall'art. 2 del D.M. 69 del 28 marzo 2018 come "*il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto*"

Allegati:

Planimetria generale con rappresentazione della fascia dei 150 metri del fiume rio Santa Lucia e le Aree numero 1 e 2

Capoterra 11.03.2023

Timbro e firma

Proponente

EUROCONGLOMERATI SRL

